

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-437 del 30/01/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA geocave s.r.l. ADOZIONE PER MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'Attività di messa in riserva (R13) e trattamento/recupero (R5-R10) di rifiuti SPECIALI non pericolosi SVOLTA IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC) presso la CAVA CA' DI TERRA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-435 del 29/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA GEOCAVE S.R.L. ADOZIONE PER MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO/RECUPERO (R5-R10) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC) PRESSO LA CAVA CA' DI TERRA.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- atto di AUA adottato dall'Arpae Piacenza con DET-AMB-2017-5924 del 07/11/2017, ricompreso nel provvedimento di VIA rilasciato con atto di G.R. n. 45 del 04/12/2017, relativo all'attività di "messa in riserva (R13) e trattamento/recupero (R5-R10) di rifiuti non pericolosi" svolta dalla ditta Geocave S.r.l. in Comune di Vigolzone (PC) presso la cava Ca' di Terra. L'attività autorizzata, riguardava i seguenti titoli:
 - assenso sulle attività di recupero rifiuti - artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2016 - con la conseguente iscrizione al n. 212 nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi";
 - autorizzazione ad effettuare emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - riscontro della comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA l'istanza della ditta Geocave S.r.l., trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Vigolzone) con PEC del 24/07/2017 - prot. gen. 10547 (prot. Arpae n. 11682 in data 25/07/2018) per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'AUA in argomento ed in particolare per:

1. l'eliminazione della tipologia di rifiuti di cui al punto 7.31 bis dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 tra quelle previste in stoccaggio, per un quantitativo pari a 18.200 t/anno;
2. l'inserimento, come messa in riserva, della tipologia di rifiuti di cui al punto "7.31 Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998, per un quantitativo di 12.000 t/anno;
3. l'inserimento, come messa in riserva e recupero, della tipologia di rifiuti di cui al punto "7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998, per un quantitativo di 5.000 t/anno;
4. l'inserimento, come messa in riserva e recupero, della tipologia di rifiuti di cui al punto "7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998, per un quantitativo in R13 di 1.200 t/anno ed in R5 di 700 t/anno;

EVIDENZIATO che:

- la ditta Geocave S.r.l. con nota del 29/08/2018, in relazione all'istanza di modifica di cui sopra ha chiesto alla Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (VIPSA) - la "valutazione ambientale preliminare" ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2018;
- la Regione Emilia Romagna - Servizio VIPSA – con nota 16/10/2018, prot. n. P6/2018/631547 (prot. Arpae n. 16360 in data 17/10/2018), ha comunicato che:
 - *"le modifiche proposte relative all'attività di messa in riserva R13 e trattamento/recupero (R5 e R10) di rifiuti non pericolosi presso la cava Cà di Terra sita in Comune di Vigolzone (PC) –*

Modifica Sostanziale, non rientrano nell'ambito dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06";

- *"non necessita di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in quanto non si ravvisano potenziali impatti ambientali significativi e negativi";*
- *"Preliminarmente all'avvio della presentazione della modifica sostanziale, la ditta dovrà provvedere all'invio di apposita documentazione contenente gli elementi necessari per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali (prescrizioni) individuate dalla DGR 1936 del 04/12/2017 riguardanti l'impianto in oggetto";*
- con lettera del 18/10/2018 (prot. Arpaee n. 16488 in pari data) la ditta Geocave S.r.l. ha fornito *"apposita documentazione contenente gli elementi necessari per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali (prescrizioni) individuate dalla DGR 1936 del 04/12/2017 riguardanti l'impianto in oggetto"*, così come richiesto dalla Regione Emilia Romagna - Servizio VIPSA - nella sopra citata nota 16/10/2018 - prot. n. P6/2018/631547;

VISTA la seguente ulteriore documentazione:

- nota 26/10/2018 - prot. gen. 14819 (prot. Arpaee n. 16873 in data 29/10/2018) con cui il SUAP dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso l'istanza di modifica sostanziale della ditta Geocave S.r.l., ripresentata a seguito dell'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA, come da nota del Servizio VIPSA della Regione Emilia Romagna sopra richiamata;
- nota 27/11/2018 (assunta al prot. Arpaee n. 18386 in data 28/11/2018) con cui il SUAP dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso la documentazione integrativa predisposta dalla ditta Geocave S.r.l. a seguito di verifica di correttezza formale, di cui alla lettera della SAC dell'Arpaee di Piacenza del 23/11/2018 - prot. n. 18258;
- lettera 20/12/2018 - prot. n. 8.001 (prot. Arpaee n. 19456 in data 21/12/2018) con cui il Comune di Vigolzone, a riscontro della richiesta della SAC dell'Arpaee di Piacenza prot. n. 23729 del 06/12/2018, ha comunicato tra l'altro che:
 - *"l'attività e gli interventi di modifica previsti risultano compatibili con le disposizioni di carattere urbanistico, ed ambientale di competenza comunale";*
 - *non si ritengono gli interventi previsti subordinati ad ulteriori autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta riferibili a procedimenti di competenza comunale; la realizzazione di una nuova "massicciata pista di arroccamento", in quanto temporanea e finalizzata all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti prevista all'interno del comparto estrattivo, non è assoggettabile a preliminari procedimenti di natura urbanistico – edilizia, fatte salve, ovviamente, le disposizioni in materia di gestione rifiuti da applicarsi alla sua rimozione";*
- nota prot. n. 19506 del 27/12/2018 con cui il Servizio Territoriale di Arpaee, a riscontro della richiesta della SAC dell'Arpaee di Piacenza prot. n. 23729/2018, ha espresso, la propria relazione tecnica favorevole, con prescrizioni, alla modifica di AUA in argomento, osservando quanto segue:
 - *per il trattamento della Tipologia 7.4 dovrà essere eventualmente, utilizzato un impianto mobile, previa richiesta di campagna di attività, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, fatta eccezione per il suo impiego nel caso in cui le operazioni svolte producano la sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni indesiderate o sia impiegata macchina operatrice (rullo) per ridurre la pezzatura del "cocciame eterometrico" e renderne adeguato l'impiego; Non risulta, invece, essere stato indicato, salvo errori, l'utilizzo dell'impianto di miscelazione presente presso il centro Geocave S.r.l. per il trattamento della Tipologia 7.4;*
 - *i prodotti ottenuti dal recupero della Tipologia 7.31 dovranno essere sottoposti al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998 ad esclusione del parametro COD;*
 - *la massicciata della pista di arroccamento che sarà realizzata con il recupero della Tipologia 7.4, andrà rimossa al termine del periodo di coltivazione della cava nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rifiuti;*
 - *si richiamano le prescrizioni già contenute nel provvedimento di AUA in possesso della ditta oltre a quelle dettate dal DM 5 febbraio 1998 per le sopra citate Tipologie di rifiuti speciali non pericolosi oggetto di integrazione;*
 - *per quanto concerne l'attività di recupero R10 da svolgersi presso altre cave e non presso l'impianto Geocave Srl sito in località Cà di Terra, per le Tipologie in argomento si conferma quanto contenuto nella nota di codesto Servizio prot. n. 3298 del 28/02/2018 fermo restando il rispetto dei valori soglia contaminazione indicati a colonna A di Tabella 1 in allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006."*
- nota della SAC dell'Arpaee di Piacenza prot. n. 4646 dell'11/01/2019 in cui, oltre a fornire alcune precisazioni relative alle operazioni di recupero dei rifiuti di cui ai punti 7.31 (erroneamente riportato

in tale nota come 7.31 bis) e 7.3 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 nonché al regime autorizzativo previsto per l'utilizzo di impianti di trattamento rifiuti, si prefigurava l'adozione del provvedimento di modifica sostanziale dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni già indicate nel provvedimento originario di AUA e di quelle che il Servizio Territoriale dell'Arpae ha indicato in aggiunta;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA ed in particolare la deliberazione della Giunta n. 1795 del 31 ottobre 2016;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'01/09/2017;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti per la modifica sostanziale di AUA adottata dall'Arpae Piacenza con DET-AMB-2017-5924 del 07/11/2017;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1) **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta GEOCAVE S.R.L. (C.F e P.IVA 01541220339) - avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Farnesiana 9 - per l'attività di "messa in riserva (R13) e trattamento/recupero (R5-R10) di rifiuti speciali non pericolosi" da svolgere in Comune di Vigolzone (PC) presso la cava Ca' di Terra. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- assenso sulle attività di recupero rifiuti - artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 – con la conseguente iscrizione nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi";
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2) **di impartire**, per quanto attiene l'attività di trattamento/recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

Generali

- dovrà essere chiaramente delimitata l'area del centro di messa in riserva e di trattamento rifiuti con apposita recinzione, il sistema proposto costituito da "pali in legno che sorreggono due serie di fili metallici" dovrà risultare idoneo ad impedire l'accesso ad estranei;
- i rifiuti/materie prime derivanti dai trattamenti dovranno essere sottoposti alle verifiche analitiche di conformità ai sensi delle norme UNI o di altri riferimenti normativi di settore, che ne attestino la corrispondenza con le materie prime surrogate (Tipologia 7.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M.

05/02/98) o la possibilità di impiego, come rifiuti recuperabili presso terzi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006 e del DM 05 /02/98;

- le previste adeguate strutture di contenimento dei rifiuti/materie prime derivanti dai trattamenti dovranno essere idoneamente realizzate e gestite al fine di garantire che gli stessi possano essere stoccati in modo distinto ed immediatamente identificabile per ciascun lotto omogeneo, in attesa delle sopra citate verifiche;
- ciascun lotto di cui al precedente punto dovrà essere individuato con apposita segnaletica che indichi la data di inizio e termine di costituzione del cumulo, i cod. CER ed i quantitativi di rifiuti impiegati nonché le caratteristiche ed i quantitativi di materie prime oggetto di miscelazione. Dette informazioni dovranno essere riportate sul "registro di produzione" da vidimarsi a cura di Arpae;
- in tutti i casi in cui i rifiuti/materie prime prodotti siano ceduti a terzi o comunque trasferiti in sito diverso da quello di produzione, le movimentazioni dovranno essere annotate sul "registro di produzione";
- l'attività di gestione rifiuti, comprensiva delle fasi di installazione e dismissione, dovrà essere conclusa entro il termine di validità dell'autorizzazione (n. 01/2017 di cui al prot. n. 1202 del 28/02/2017 del Comune di Vigolzone) allo svolgimento dell'attività estrattiva della cava Cà di Terra con il ripristino dell'area utilizzata, termine attualmente fissato al 28/02/2022. Sono fatte salve eventuale proroghe di cui all'art. 15 della L. R. n. 17/91;
- al termine dell'attività dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità proposte per la dismissione dell'impianto stesso. La sez. prov.le dell'Arpae provvederà a verificare che la dismissione sia stata eseguita correttamente;
- il sistema di regimazione e raccolta delle acque di sgrondo dovrà essere realizzato in modo da garantirne la perfetta tenuta. Le acque derivanti dallo svuotamento della vasca di raccolta identificata come V1 nella Tavola P02 del Luglio 2017 dovranno essere allontanate per la loro totalità e conferite, come rifiuti, a ditte autorizzate. Il riutilizzo per la bagnatura dei cumuli presenti in loco potrà essere effettuato solo previa comunicazione ad Arpae con debito anticipo.

Operazione R13 "Messa in riserva"

- le tipologie dei rifiuti, con riferimento all'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998, che potranno essere sottoposta ad operazione di messa in riserva sono indicate nella sottostante Tabella:

Punto del D.M. 05/02/1998	CER	Descrizione
7.11 Tipologia: Ballast ferroviario	170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie
7.1 Tipologia: Laterizi, intonaci e conglomerato di cemento armato e non...	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
	170101	Cemento
	170102	Mattoni
	170103	Mattonelle e ceramiche
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106
7.2 Tipologia: Rifiuti di rocce da cave autorizzate	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
	010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010399	Rifiuti non specificati altrimenti
12.1 Tipologia: Fanghi da industria cartaria	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
	030305	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
	030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
7.31 Tipologia: Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	030399	Rifiuti non specificati altrimenti
	020199	Rifiuti non specificati altrimenti
	020401	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

7.3 Tipologia: Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
	101206	Stampi di scarto
	101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
7.4 Tipologia: Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	101203	Polveri e particolato
	101206	Stampi di scarto
	101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

- fermo restando l'utilizzo delle diverse aree identificate dalla Ditta per l'attività di messa in riserva, che comunque potranno essere utilizzate per una sola tipologia di rifiuto, la capacità di stoccaggio non potrà superare le **51.000 t/anno** totali e le **25.800 t** totali di capacità istantanea, così suddivise:

Codice Tipologia (D.M. 05/02/98 e s.m.i.)	Capacità massima istantanea	Quantità stoccaggio annuo
7.2	10.000 t	10.000 t/anno
12.1	300 t	300 t/anno
7.11	2.500 t	2.500 t/anno
7.4	1.200 t	1.200 t/anno
7.3	5.000 t	5.000 t/anno
7.31	12.000 t	12.000 t/anno
7.1	10.000 t	20.000 t/anno

- l'attività di messa in riserva - R13 - dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- per gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività di messa in riserva/trattamento (ferro, vetro, legno, plastica ecc.) dovranno essere predisposti idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero. Tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere effettuata presso le zone individuate nella documentazione tecnica prodotta le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice CER e tenute ben distinte dalle zone di accumulo di materie prime e rifiuti derivanti dal trattamento (miscelazione con terre) di quelli oggetto della messa in riserva stessa;
- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- dall'attività di gestione rifiuti non dovranno derivare scarichi di acque reflue di cui alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006, le acque derivanti dal dilavamento dell'area oggetto dell'attività di recupero e trattamento rifiuti vranno essere opportunamente intercettate, raccolte nella vasca a tenuta e smaltite come rifiuti liquidi;
- i rifiuti di cui alla Tipologia 7.31 dovranno essere sottoposti al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/1998 ad esclusione del parametro COD. Tali rifiuti, preliminarmente alle future operazioni di recupero, dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;

Operazione di recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.3

- l'attività di recupero R5 per i rifiuti di tipologia 7.3 (CER 101201, 101206, 101208) – **5.000 t/anno** – consistente nella produzione di materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate, dovrà avvenire in conformità con quanto indicato dalla Ditta nella documentazione prodotta;

Operazione di recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.4

- l'attività di recupero R5 per i rifiuti di tipologia 7.4 (CER 101203, 101206, 101208) – **700 t/anno** – consistente nella realizzazione di rilevati e sottofondi stradali ("massicciata pista di arroccamento), dovrà avvenire in conformità con quanto indicato dalla Ditta nella documentazione prodotta; ;
- per il recupero R5 della Tipologia 7.4 dovrà essere eventualmente, utilizzato un impianto mobile, previa richiesta di campagna di attività, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, fatta eccezione per il suo impiego nel caso in cui le operazioni svolte producano la sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni indesiderate o sia impiegata macchina operatrice (rullo) per ridurre la pezzatura del "coccia eterometrico" e renderne adeguato l'impiego;

- la massicciata della pista di arroccamento (che sarà realizzata con il recupero della Tipologia 7.4 - **700** t/anno) andrà rimossa al termine del periodo di coltivazione della cava nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rifiuti;

Operazione di trattamento (miscelazione) di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.2 e 7.11 con materie prime (terre di cava), propedeutica al riutilizzo R10, in altri siti, dei rifiuti prodotti

- le attività di trattamento per i rifiuti di tipologia 7.2 (CER 010413, 010410, 010399, 010408) e 7.11 (CER 170508), consistente nella miscelazione degli stessi con il terreno estratta dalla cava Cà di Terra, non potranno superare i seguenti quantitativi annui: per la tipologia 7.2 - Rifiuti da cave autorizzate - **10.000** t/anno, mentre per la tipologia 7.11 - Ballast ferroviario - **2.500** t/anno;
- da tali attività di trattamento saranno ottenuti nuovi rifiuti che potranno essere gestiti nel sito in analogia a quanto previsto per il "deposito temporaneo" e conferiti entro novanta giorni dalla loro produzione ai luoghi di effettivo recupero R10;
- i rifiuti generati dalle operazioni di trattamento tramite miscelazione dovranno rispettare (oltre alle norme UNI specifiche) i valori di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché i limiti stabiliti per il Test di cessione dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i.. Tali rifiuti dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;
- dovrà essere mantenuto un "registro di produzione" nel quale annotare tutte le informazioni relative alla provenienza e alle quantità dei materiali (terre naturali) e dei rifiuti impiegati per la produzione di ciascun lotto, nonché la quantità e la destinazione dei rifiuti prodotti;
- l'area di stoccaggio temporaneo (quarantena), dei rifiuti risultanti dal trattamento di miscelazione in attesa di analisi, dovrà essere realizzata così come indicata con lettera "M" nella "Tavola P02 Luglio 2017" allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta proponente in data 28/07/2017;

Operazione di recupero ambientale R10 della cava Ca' di Terra con rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 12.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98 miscelati con materie prime (terreno della medesima cava)

- l'attività di recupero R10 per i rifiuti della tipologia 12.1 (CER 030302, 030305, 030310, 030399) dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98, costituiti da fanghi da industria cartaria, non potrà superare la quantità annua di **300** ton;
- la percentuale di fango utilizzabile in miscela con il terreno non dovrà essere superiore al 30% in peso per fanghi al 27% minimo di sostanza secca. Tali fanghi dovranno, inoltre, rispettare i limiti stabiliti al punto 12.1.3 lettera f dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
- i rifiuti derivanti dalle operazioni trattamento - tramite miscelazione con il terreno della cava Cà di Terra - dovranno rispettare (oltre ad eventuali specifiche norme tecniche di riferimento) i valori di colonna A della tabella di cui all'Allegato 5 alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché i limiti stabiliti per il Test di cessione dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i.. Tali rifiuti dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;
- dovrà essere mantenuto un "registro di produzione" nel quale annotare tutte le informazioni relative alla provenienza e alle quantità dei materiali (terre naturali) e rifiuti impiegati per la produzione di ciascun lotto, nonché la quantità di rifiuti prodotti e utilizzati;
- l'area di stoccaggio temporaneo (quarantena), dei rifiuti risultanti dalla miscelazione in attesa di analisi, dovrà essere realizzata così come indicata con lettera "M" nella "Tavola P02 Luglio 2017" allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta proponente in data 28/07/2017.

Piano di monitoraggio

Analisi sui rifiuti in ingresso:

- Test di cessione completo ai sensi del DM 186/2006., con le seguenti frequenze:
 - in fase di avviamento impianto (sino a 4 mesi dall'inizio attività): ogni 2.000 ton oppure 1 controllo ogni settimana di produzione;
 - in condizioni di impianto a regime (dopo 4 mesi dall'inizio attività): ogni 4.500 ton oppure 1 controllo ogni 15 giorni di produzione;
- sui rifiuti di cui ai cod. CER 030302, 030305, 030310 e 030399 (tipologia-12.1):

- verifica della sostanza secca su tal quale (pari al 27% minimo) e verifica dei limiti stabiliti al punto 12.1.3 lettera f dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98;

Analisi sui rifiuti/materiali in uscita:

Su ciascun lotto omogeneo di dimensioni pari a 1.000 mc circa dovranno essere eseguite le seguenti verifiche:

- rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla miscelazione di rifiuti di cui alla tipologia 7.2 e 7.11 con materie prime, propedeutica al riutilizzo R10, in altri siti:
 - rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Cromo totale, Vanadio, Selenio, Mercurio, Arsenico;
 - test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98;
- recupero ambientale R10 della cava Ca' di Terra con rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 12.1 (dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98) miscelati con materie prime (terreno):
 - rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Cromo totale, Vanadio, Selenio, Mercurio, Arsenico;
 - test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98;
 - in caso di utilizzo per la formazione dello strato superficiale test di fitotossicità condotto secondo il metodo contenuto nella D.G.R. Regione Lombardia 16/04/2003 – n°7/12764 – Allegato B "effetto di matrici complesse sulla crescita delle piante superiori";

Analisi macroscopica dei rifiuti/materiali in uscita:

- Ogni 3 ore di produzione, l'operatore dovrà prelevare un'aliquota di materiale in uscita dal mescolatore principale e controllarne visivamente la conformità, al fine di garantire l'assoluta assenza di corpi estranei al processo e di emissioni maleodoranti. L'esito di tali verifiche dovrà essere annotato su apposito registro;
- Alla fine di ogni giornata produttiva, le varie aliquote prelevate dovranno essere quartate e archiviate in campioni, con codifica giornaliera, della massa totale di circa 1 Kg;

Rifiuti liquidi (percolati e acque meteoriche di sgrondo):

- controllo giornaliero mediante ispezione dei pozzetti e delle caditoie di raccolta dei percolati e delle acque meteoriche, eliminazione di eventuali corpi estranei e registrazione delle operazioni eseguite;
- controllo settimanale con verifica e registrazione dei livelli vasca di raccolta identificata come V1 nella Tavola P02 del Luglio 2017 ;

3) **di stabilire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

Emissioni diffuse:

- devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse, quali ad esempio getti d'acqua per la periodica bagnatura, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento;

Emissioni odorigene:

- per il primo anno di attività, dovrà essere eseguito il campionamento con cadenza semestrale (periodo invernale e periodo estivo) con il prelievo di aliquote, su almeno n. 2 punti (monte e valle) da concordarsi preventivamente con ARPAE, per la determinazione della concentrazione di odore Cod (UO/mc) in accordo con la norma UNI EN 13725;
- nel caso in cui le analisi evidenzino criticità, il programma di campionamento successivo dovrà essere ripetuto secondo tempi e modalità concordate con ARPAE;

4) **di prescrivere**, rispetto alla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico, quanto di seguito:

- dovrà essere eseguita una verifica metrologica del rumore prodotto, a conferma di quanto previsto in sede di valutazione di impatto acustico, da effettuarsi entro 30 giorni dall'avvio della campagna di lavorazione dei rifiuti;

5) **di dare atto che:**

- la ditta Geocave Srl. è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. 212 - classe di attività 3 - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;

- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);
- per quanto non espressamente richiamato resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- fatto salvo le specifiche condizioni previste dal provvedimento di VIA, cui il presente provvedimento si riferisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio;
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla SAC dell'Arpa di Piacenza con DET-AMB-20175924 del 07/11/2017 e citata in premessa al presente provvedimento;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.